

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 19 dicembre 2016 (prot. Mipaaf n. 94409) con la quale il Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui alla legge citata art. 2 della 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la nota ministeriale prot. 95380 del 21 dicembre 2016 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 6 giugno 2017 (prot. Mipaaf n. 44606);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Ferrara il 24 maggio 2017, recante il numero di repertorio 95665 ed il numero di raccolta 9881, con atto a firma del notaio Massimo De Mauro Paternò;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP registrato a Ferrara il 24 maggio 2017, recante il numero di repertorio 95665 ed il numero di raccolta 9881, con atto a firma del notaio Massimo De Mauro Paternò.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A04330

DECRETO 14 giugno 2017.

Integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e s.m.i. concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto n. 61413 e s.m.i. che individua, in ciascuna filiera produttiva, la categoria dei «produttori ed utilizzatori» dei prodotti italiani riconosciuti, alla data di emanazione del citato decreto, a denominazione di origine protetta ovvero a indicazione geografica protetta;

Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61414 e s.m.i. concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto n. 61414 e s.m.i. che individua, all'interno delle elencate filiere produttive, le corrispondenti categorie produttive;

Visto il regolamento (UE) n. 969 del 2 ottobre 2013 della commissione con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Pasta di Gragnano» nella classe «pasta alimentare»;


Visto il regolamento (UE) n. 1130 del 7 novembre 2013 della commissione con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Maccheroncini di Campofilone» nella classe «pasta alimentare»;

Visto il regolamento (UE) n. 164 del 28 gennaio 2016 della commissione con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Cappellacci di zucca ferraresi» nella classe «pasta alimentare»;

Visto il regolamento (UE) n. 1729 del 22 settembre 2016 della commissione con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra» nella classe «pasta alimentare»;

Visto il regolamento (UE) n. 1730 del 22 settembre 2016 della commissione con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina» nella classe «pasta alimentare»;

Considerato che le IGP sopra menzionate sono state registrate nella classe «pasta alimentare» non prevista nei decreti del 12 aprile 2000 e s.m.i. n. 61413 e n. 61414;



Ritenuto pertanto di dover integrare i predetti decreti del 12 aprile 2000 e s.m.i. con l'inserimento della filiera «pasta alimentare» e con l'individuazione delle categorie della filiera «pasta alimentare»;

Ritenuto inoltre necessario individuare la categoria «produttori ed utilizzatori» che, all'interno della filiera «pasta alimentare», assume un ruolo insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della IGP;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 n. 61413 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), è integrato con la seguente categoria dei «produttori ed utilizzatori»:

p) pastificio, nella filiera «pasta alimentare».

Art. 2.

2. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2000 n. 61414, recante individuazione dei criteri di rappresentanza negli organismi sociali dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP è integrato con la seguente filiera produttiva e relative categorie:

p) filiera «pasta alimentare»:

p1) produttori (pastificio);

p2) confezionatori (operatore puro).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 giugno 2017

Il Ministro: MARTINA

17A04331

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2017.

Modifica dell'art. 8, comma 1, del decreto 26 settembre 2001, recante: «Composizione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas.».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modifiche e integrazioni, che all'art. 28, commi 2 e 3, dispone che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) provvede alla sicurezza del sistema nazionale del gas anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli

approvvigionamenti, e può adottare misure temporanee di salvaguardia necessarie a ridurre gravi rischi per la sicurezza e in caso di crisi nel mercato dell'energia;

Visto l'art. 1, comma 7, lettera q) e comma 8, lettera b), punto 1) della legge 23 agosto 2004, n. 239, che dispone che sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), i seguenti compiti e funzioni:

l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;

l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e la sua proposta di modifica PE-CONS NO 22/17YY-2016/0030 (COD);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) in data 26 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 9 ottobre 2001, mediante il quale sono stati emanati indirizzi per la gestione delle eventuali emergenze che dovessero presentarsi durante il funzionamento del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 8 del citato decreto ministeriale 26 settembre 2001, che ha istituito presso lo stesso Ministero il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, presieduto dal direttore generale della Direzione generale per l'energia e per le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), e composto da un dirigente della stessa Direzione generale, da un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico), e da un rappresentante di ogni impresa di trasporto e di stoccaggio operante sul territorio nazionale, con possibile integrazione, ove opportuno, con rappresentanti di altre amministrazioni o esperti nel settore designati dal Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, che istituisce il Dipartimento per l'energia articolato in tre direzioni di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 dicembre 2012, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al n. 715 il 14 gennaio 2013, che ha ricostituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio, con scadenza 20 dicembre 2015 e con composizione stabilita sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, sopra citato, che, tra l'altro

